



Indicatori e indici di allerta nella crisi di impresa

Il ruolo del revisore nel nuovo contesto normativo della prevenzione e rapida emersione della crisi d'impresa

Perugia, 5 dicembre 2019

KPMG S.p.A.

—

kpmg.com/it

Il contesto normativo



- Il Decreto Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, attuativo della Legge 155/2017, è stato pubblicato in GU n. 38 del **14 febbraio 2019** – Supplemento Ordinario n. 6.

Parte prima – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Strumenti di allerta, indicatori della crisi e obblighi di segnalazione degli organi societari, OCRI
- Procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza

Entreranno in vigore da
agosto 2020



Parte seconda - Modifiche al Codice Civile (artt. 375-384)

- Assetti organizzativi dell'impresa
- Nomina degli organi di controllo

In vigore
dal 16 marzo 2019



L'ambito di applicazione

ESCLUSI

- Grandi imprese
- Gruppi di imprese di grande dimensione
- Società con azioni quotate in mercati regolamentati
- Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Emittenti di Consob
- Banche, società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario
- Intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB
- Istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
- Società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile e fisso, società capogruppo di società di intermediazione e le società componenti il gruppo
- Fondi comuni d'investimento, succursali di imprese di investimento e i gestori esteri di fondi di investimento alternativi, i depositari centrali
- Fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. N. 153/99
- Cassa depositi e prestiti
- Imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al D.lgs. 209/05
- Società fiduciarie

Grandi imprese, superano almeno due dei seguenti parametri

- a) 20 milioni totale stato patrimoniale
- b) 40 milioni ricavi netti delle vendite e prestazioni
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio

Gruppi di imprese, superano almeno due dei suddetti parametri (su base consolidata):

→ controllante e controllate da includere nel consolidato

In tal caso sono escluse tutte le società incluse nell'area di consolidamento



Codice della crisi e ruolo del revisore

Strumenti di allerta (CdC)

Art. 14 "Obblighi di segnalazione"

— Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno **nell'ambito delle proprie funzioni**, hanno l'obbligo di:

- verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:
 - se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato
 - se sussiste l'equilibrio economico finanziario e
 - quale è il prevedibile andamento della gestione
- segnalare **immediatamente** allo stesso organo amministrativo l'esistenza di **fondati indizi della crisi**



Gli indicatori della crisi

Strumenti di allerta (CdC)

Fondati indizi >> Indicatori di crisi

- La norma non fornisce una definizione di "fondati indizi" della crisi
- L'art. 13 comma 1 (CdC) definisce gli indicatori della crisi, in base ai quali valutare la fondatezza degli indizi, come:
 - ❑ squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche tecniche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dall'imprenditore (...) rilevabili attraverso appositi **indici** che diano evidenza della/e:
 - sostenibilità dei debiti per almeno i **sei mesi** successivi
 - prospettive di continuità aziendale nell'esercizio in corso o se la durata residua dell'esercizio è inferiore a **sei mesi** per i successivi **sei mesi**
 - reiterati e significativi ritardi nei pagamenti

Indici dell'allerta



Codice della crisi e ruolo del revisore

Tempestività (CdC)

- 1 L'organo di controllo, il revisore contabile e la società di revisione segnalano **immediatamente** all'organo amministrativo l'esistenza di **fondati indizi** della crisi



La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, trasmessa a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione

Entro 30 giorni: l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

- 2 In caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo entro i 30 gg

Entro 60 giorni: 3

In caso di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare la crisi



**Tempestiva
segnalazione all'OCRI**

Codice della crisi e ruolo del revisore

ESONERO dalla responsabilità solidale

- La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione

La segnalazione effettuata non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico

Gli indicatori della crisi

Art. 13 Indicatori della crisi

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa

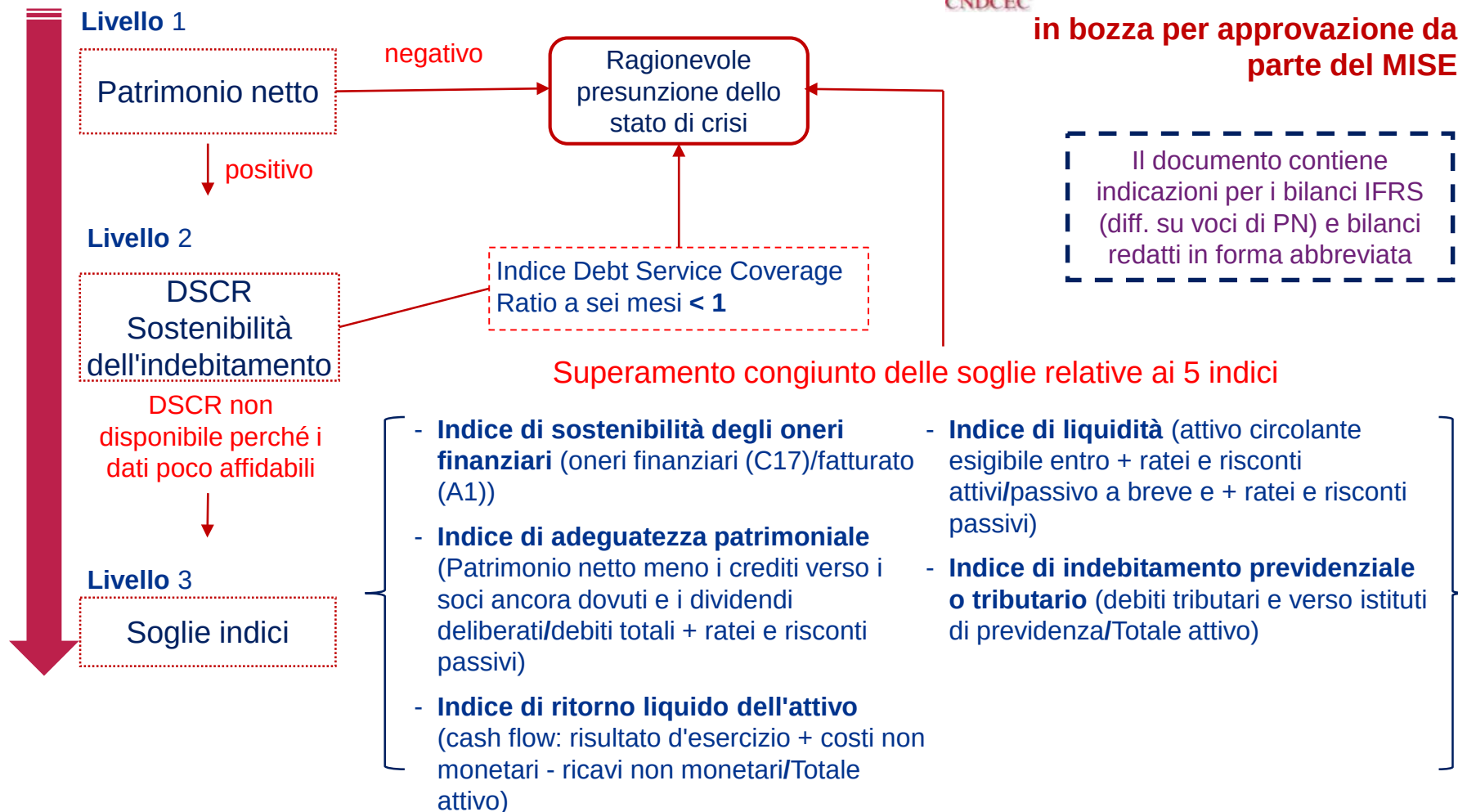
[...omissis]

Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Gli indicatori della crisi



**Pubblicato il documento
"Gli indici dell'allerta",
in bozza per approvazione da
parte del MISE**



Gli indicatori della crisi

Gli indici specifici

Imprese costituite
da meno di due
anni



Per le imprese costituite da meno di due anni l'unico indice che rileva è il solo patrimonio netto negativo.

Start-up
innovative



Per esse rileva principalmente la capacità di ottenere risorse finanziarie che consentano di proseguire nello studio e nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale. Si ricorre pertanto al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto.

Imprese in
liquidazione



L'indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società. Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1.

Cooperative e
consorzi



In relazione al prestito sociale, il calcolo di alcuni indici (DSCR, adeguatezza patrimoniale, liquidità) tiene conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una non irragionevole stima, basata sulle evidenze storiche delle relative movimentazioni non precedenti a tre anni.

Gli indicatori della crisi

Altri indicatori dello stato di crisi

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, comma 1; art. 24):

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

Assenza della prospettive di continuità aziendale nell'esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze

Principi di Revisione e responsabilità del revisore

ISA Italia 200 – Obiettivi generali del revisore

Finalità della
revisione



Accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio

Obiettivo della
revisione



Il revisore esprime un giudizio in merito al fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

Responsabilità



Acquisire ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi

Regole e linee
guida



Principi di revisione

Principi di Revisione e responsabilità del revisore

ISA Italia 315	L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera
SA Italia 250B	Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
ISA Italia 260	Comunicazioni con i responsabili delle attività di <i>governance</i>
ISA Italia 265	Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di <i>governance</i> e alla direzione

**ISA Italia
570**

Continuità aziendale

Principi di Revisione e responsabilità del revisore

Continuità aziendale: presupposto da valutare per la redazione del bilancio

Responsabilità della Direzione



Valutare la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento



Codice Civile, art. 2423 bis: "La valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"



OIC 11, par. 22: "Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale **futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio**"



**Orizzonte
temporale
12 mesi ...**



IAS 1, par. 25: "Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento"...

Par. 26: "...la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad **almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio**"

Principi di Revisione e responsabilità del revisore

ISA Italia 570: Obiettivi del revisore



1

acquisire **elementi probativi** sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del **presupposto della continuità aziendale** nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo

2

concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista **un'incertezza significativa** relativa ad **eventi o circostanze** che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

3

formulare la relazione di revisione

Principi di Revisione e responsabilità del revisore

Relazione di revisione



In presenza di **incertezza/e significativa/e** il revisore deve concludere se

Il presupposto della
continuità aziendale
sia appropriato

Disclosure adeguata?

Giudizio

Il presupposto della
continuità aziendale
sia inappropriato

Adeguamento dei criteri di
redazione del bilancio

- Giudizio senza rilievi con richiamo, par. "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale"
- Giudizio con rilievi per informativa non adeguata
- Giudizio negativo per informativa non adeguata
- Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio



Codice della crisi

Fondati indizi della crisi rappresentano lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

- **Indicatori della crisi** sono gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore (...) rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:
 - a) della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi
 - b) delle prospettive di continuità aziendale ...
 - c) ritardi nei pagamenti reiterati e significativi ...

ISA Italia 570

Un'incertezza significativa è relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

Tematiche aperte



Orizzonte temporale 6 mesi Vs 12 mesi

1

L'insieme delle circostanze che presentano incertezze significative è più ampio dell'insieme delle circostanze che presentano fondati indizi

2

Tempistica della valutazione del presupposto della continuità aziendale da parte del revisore

3

Adeguatezza della risposta dell'organo amministrativo (art.14) con appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale

4

Segnalazione Vs Relazione di revisione

Tematiche aperte

Indici dell'allerta (CNDCEC) Vs Indicatori (ISA Italia 570)

Indici dell'allerta

Livello 1

- Patrimonio Netto

Livello 2

- **DSCR** Indice Debt Service Coverage
sostenibilità dell'indebitamento

Livello 3

- **Indice di sostenibilità degli oneri finanziari** (oneri finanziari (C17)/fatturato (A1))
- **Indice di adeguatezza patrimoniale** (Patrimonio netto meno i crediti verso i soci ancora dovuti e i dividendi deliberati/debiti totali + ratei e risconti passivi)
- **Indice di ritorno liquido dell'attivo** (cash flow: risultato d'esercizio + costi non monetari - ricavi non monetari/Totale attivo)
- **Indice di liquidità** (attivo circolante esigibile entro+ ratei e risconti attivi/passivo a breve e + ratei e risconti attivi)
- **Indice di indebitamento previdenziale o tributario** (debiti tributari e verso istituti di previdenza/Totale attivo)

Indicatori

— Indicatori Finanziari

- Deficit patrimoniale o CCN negativo
- Cessazione sostegno finanziario
- Flussi di cassa negativi
- Indicatori economico finanziari negativi
- Incapacità di pagare i debiti

— Indicatori Gestionali

- Intenzione di cessare l'attività
- Perdita di clienti o mercati

— Altri indicatori

- Significativi contenziosi
- Eventi catastrofici non assicurati

Tematiche aperte

Riservatezza e rapporti con OCRI

Riservatezza

Art. 12, comma 2 (CdC)

- Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo confidenziale e riservato dinanzi all'OCRI

Art. 17, comma 3 (CdC)

- la richiesta di designazione del collegio non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore (...)

Art. 18, comma 1 (CdC)

- (...) l'OCRI convoca il debitore e i componenti degli organi di controllo per l'audizione in via riservata e confidenziale



Per l'impresa:
disclosure in bilancio



Per il revisore:
giudizio nella
relazione di revisione

Tematiche aperte

Comunicazioni ricevute da terzi



**Comunicazioni non
destinate al revisore o
alla società di revisione**

Art. 14, comma 4 (CdC)

- Banche e intermediari finanziari quando comunicano al cliente variazione, revisione, revoche degli affidamenti ne danno ne danno notizia anche agli organi di controllo societari

Art. 15, comma 1 (CdC)

- Segnalazione all'OCRI e agli organi di controllo societari da parte dei creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente per la riscossione)

Art. 17, comma 1 (CdC)

- Comunicazione del referente OCRI dell'avvenuta segnalazione agli organi di controllo

Art. 18, comma 1 (CdC)

- (...) l'OCRI convoca il debitore e i componenti degli organi di controllo per l'audizione in via riservata e confidenziale

Codice della crisi e ruolo del revisore

Considerazioni finali



La valutazione delle incertezze significative sulla continuità aziendale e dei fondati indizi della crisi



Obblighi di segnalazione e nuovi attori



Tempestività

Riservatezza



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.

© 2019 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.